



PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE RISORSE SVILUPPO ORGANIZZATIVO ED AFFARI ISTITUZIONALI
Servizio Segreteria Generale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

La sottoscritta Francesca Zaltieri, OMISSIS

conoscenza delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

in relazione alla deliberazione del Consiglio Provinciale numero 27 del 19 luglio 2011 esecutiva ai sensi di legge che determina gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, **per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università di Mantova.**

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1. di possedere la cittadinanza italiana oppure in uno stato dell'unione europea;
2. di godere dei diritti civili e politici del paese di provenienza;
3. di possedere i requisiti per essere eletti consiglieri provinciali, se cittadini italiani oppure avere i requisiti per essere eletti nelle rispettive assemblee elettive degli stati membri dell'Unione;
4. di non avere subito condanne per uno dei reati contemplati all'art. 10 del Dlgs 31-12-2012 n. 235 "incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali" (vedi nota in calce *1) applicabile ai sensi del comma 2 a qualsiasi altro incarico la cui nomina sia di competenza del Presidente e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione;
5. di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d), e commi da 2 a 7 del Dlgs n. 39/2013 "inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione" (vedi nota in calce**2)
6. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 39/2013 "incompatibilità fra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali ((vedi nota in calce***3)
7. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 9 comma 1 e 2 del Dlgs n. 39/2013 (vedi nota in calce ****4) "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali".

8. che non sussistono, all'assunzione della carica, le condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 63 del Dlgs n. 267/2000 e successive modificazioni (vedi nota in calce****5) .
9. di non svolgere attività professionali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'ente;
10. di non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Mantova e con l'ente per il quale è conferito l'incarico di amministratore;
11. di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità stabilita dallo statuto dell'ente per cui è designata;
12. di non essere stato destituita o dispensata da un impiego precedente espletato in una pubblica amministrazione, nonché essere decaduta da un precedente impiego;
13. di non trovarsi nella condizione di coniuge, ascendente, discendente, parente e affine fino al terzo grado civile del Presidente della Provincia.
14. di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti la nomina, incarichi di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico che abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali (art. 71 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69).

SI OBBLIGA

- ad impegnarsi a svolgere i compiti connessi con la nomina in coerenza con gli indirizzi politici e programmatici dell'amministrazione provinciale;
- a conformarsi alle linee programmatiche di mandato e ad ogni altro atto di indirizzo adottato;
- ad assumere l'obbligo di relazione e di informazione rispetto all'attività della società in cui si è nominati;
- ad assumere l'obbligo di uniformarsi agli indirizzi che potranno essere comunicati anche in seguito, dopo che sono stati approvati, se adottati successivamente.
- a fornire in qualsiasi momento informazioni, dati, relazioni al Presidente o ai Dirigenti di riferimento competenti, negli ambiti di intervento dell'ente partecipato;
- a riferire e relazionare al Presidente, su sua richiesta o direttamente, quando ve ne sia la necessità, sull'attività svolta e sull'andamento gestionale della società in cui si è chiamati ad operare.

Mantova, lì 11 giugno 2014

Firma del dichiarante



Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.Lgs. 196/2003

La Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Presidente pro tempore, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione di questa scheda di accettazione vengono trattati per scopi strettamente inerenti la procedura di nomina dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Gli eventuali dati sensibili raccolti sono trattati secondo le modalità specificate nel regolamento per il trattamento dei dati sensibili della Provincia di Mantova, adottato con deliberazione di Consiglio n. 42 del 23/11/2005, scheda numero3, pubblicato sul sito web dell'ente sotto la rubrica atti ufficiali: " statuto e regolamenti".

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento in materia, o a terzi nel rispetto delle disposizioni normative disciplinanti l'accesso agli atti.

I dati potranno essere conosciuti dal personale incaricato del trattamento nell'ambito delle attività amministrative e procedurali connesse con le nomine di competenza Presidenziale dei rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei.

Si informa altresì che ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs n. 39/2013

- Per ogni incarico, l'interessato è obbligato a rendere la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste nel decreto legislativo n. 39/2013;
- Nel corso dell'incarico l'interessato sarà tenuto a presentare all'amministrazione conferente una dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dallo stesso decreto legislativo n. 39/2013 (art. 20 comma 2);
- La presente dichiarazione e quelle successivamente prodotte, saranno pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Mantova (art. 20 comma 3 del Dlgs n. 39/2013).
- La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia della nomina.

Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del codice privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Settore Risorse Sviluppo Organizzativo e Affari Istituzionali competente, domiciliato per la carica in Via Principe Amedeo n. 30/32, o al personale incaricato del trattamento dei dati da Lei forniti, in servizio presso la Segreteria Generale dell'Ente, e presso la Segreteria dell'ufficio di Presidenza e Giunta.

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsiasi incarico previsto dal decreto legislativo n. 39/2013 per un periodo di 5 anni (art. 20 comma 5 Dlgs n. 39/2013).

Nota *1

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 10 *Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'[articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'[articolo 73](#) del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o **del presidente**, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Nota2**

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190

Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 *Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale *, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97](#), l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

*** reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:**

“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”

Si tratta dei seguenti reati:

- 314 peculato
- 315 malversazione a danno di privati
- 316 peculato mediante profitto dell'errore altrui
- 316 bis malversazione a danno dello stato
- 316 ter indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- 317 concussione
- 317 bis pene accessorie
- 318 corruzione per l'esercizio della funzione
- 319 corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- 319 bis circostanze aggravanti
- 319 ter corruzione in atti giudiziari
- 319 quater induzione indebita a dare o promettere utilità
- 320 corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

- 321 pene per il corruttore
- 322 istigazione alla corruzione
- 322 bis peculato, concussione, indizione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della corte penale internazionale o di organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri
- 322 ter confisca
- 323 abuso d'ufficio
- 323 bis circostanza attenuante
- 324 interesse privato in atti d'ufficio
- 325 utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio
- 326 rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio
- 327 eccitamento al dispregio e incitamento al vilipendio delle istituzioni , delle leggi e degli atti delle autorità
- 328 rifiuto di atti d'ufficio- omissione
- 329 rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
- 330 abbandono collettivo di uffici pubblici, impieghi, servizi o lavoro
- 331 interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
- 332 omissione di doveri d'ufficio in occasione di abbandono di doveri d'ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
- 333 abbandono individuale di un pubblico ufficio servizio o lavoro
- 334 sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Nota*3**

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

CAPO VI

Incompatibilità fra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e begli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 13

Incompatibilita' tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica

di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Nota**4**

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale ⁽²⁾

Art. 9 *Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali ⁽³⁾*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Nota**5**

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Art. 63

Incompatibilita'

1. Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in societa' ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti

qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilita'. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere e' la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilita'. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorche' era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

((67))

AGGIORNAMENTO (67)

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 120 (in G.U. 1a s.s. 12/6/2013, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti".